

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI, DISABILI E PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE

Art. 1

Oggetto e finalità dell'intervento

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano gli interventi economici a carico del Comune finalizzati all'integrazione delle rette d'inserimento di anziani, disabili e persone con problemi di salute mentale in strutture residenziali regolarmente autorizzate in base alle vigenti norme regionali in materia, aventi ad oggetto l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, secondo criteri differenziati sulla base della situazione economica equivalente.

Le disposizioni si ispirano e uniformano ai principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità, diritti di cittadinanza, trasparenza ed imparzialità, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, della legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e della L.R. 32/2014 "*Sistema Regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia*".

L'intervento si pone la finalità di garantire la copertura della quota delle rette socio-alberghiera in favore di quei soggetti per i quali si renda necessario l'inserimento stabile presso strutture, attraverso l'assunzione dell'onere di integrazione della retta.

L'inserimento in struttura residenziale rappresenta l'ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.

Viene data in ogni caso la priorità ai progetti assistenziali che consentono alla persona la permanenza presso il proprio domicilio anche grazie a forme di sostegno socio - economico e/o domiciliare alla famiglia e/o all'attivazione della rete dei servizi del territorio.

Art. 2

Destinatari

Destinatari degli interventi sono i soggetti anziani, disabili e con problemi di salute mentale residenti nel Comune di Falconara Marittima, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6 della L. 328/2000, rispondenti ad uno dei seguenti requisiti:

- essere anziani ultrasessantacinquenni anche autosufficienti;
- essere in condizione di disabilità media, grave o non autosufficienti, secondo quanto disposto dall'allegato 3 del DPCM n. 159/2013, che vivono soli o in un ambiente familiare inadeguato;
- persone con problemi di salute mentale in condizioni di documentata non autosufficienza o parziale non autosufficienza, che vivono soli o in un ambiente familiare inadeguato.

Inoltre i richiedenti:

- se in carico all'UMEA, CSM e/o Servizio Sociale Professionale devono aver ottenuto, per quanto di competenza, da parte dell'Unità Valutativa Integrata (UVI), la valutazione che individua l'inserimento in struttura necessario per rispondere alle esigenze di cura e tutela della persona;
- devono possedere risorse finanziarie (pensioni, indennità e ogni altra provvidenza economica a qualsiasi titolo percepita) e patrimoniali personali insufficienti alla copertura del costo della retta, compresa la casa di abitazione;
- devono essere in possesso di un'attestazione in corso di validità relativa al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Ordinario o Socio-Sanitario Residenze (ai sensi dell'art. 6 del DPCM 159/2013 e della circolare INPS 171/2014) uguale od inferiore ad una volta e mezzo l'importo dell'assegno sociale, così come stabilito annualmente dall'INPS.

Art. 3

Cause di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione dall'assunzione dell'integrazione della retta di ospitalità la titolarità di risorse economiche e patrimoniali quantificate tramite l'ISEE Ordinario o Socio-Sanitario Residenze superiore al parametro fissato nell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 4

Procedura per la richiesta dell'integrazione retta

Il procedimento di ammissione all'integrazione della retta ha inizio con la presentazione al Comune di apposita istanza da parte dell'interessato ovvero di chi lo rappresenta, in applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

Il procedimento può essere avviato anche d'ufficio per situazioni eccezionali segnalate dai servizi sociali /sanitari del territorio.

L'istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni redatte nella forma di cui al D.P.R. n. 445/2000:

a) valore relativo all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ordinario o Socio-sanitario residenze in corso di validità dell'interessato riferito al nucleo familiare di appartenenza individuato ai sensi della normativa vigente in materia (art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni);

b) ogni altra dichiarazione e documentazione ritenuta necessaria e/o utile a stabilire le reali condizioni socio – economiche dell'interessato.

L'istanza va rinnovata ogni anno, **entro e non oltre il 31 marzo**, corredata della relativa documentazione.

Art. 5

Istruttoria

L'U.O.C. Attività e Servizi Sociali, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- verifica la completezza della stessa e, se del caso, chiede ulteriori dichiarazioni ovvero integrazioni sottoponendola a procedura di regolarizzazione;
- valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e ogni altro presupposto rilevante per l'ammissione all'integrazione, in conformità a quanto previsto dal presente testo con particolare attenzione alle condizioni socio – sanitarie (verbale Unità Valutativa Integrata - UVI, Unità Multidisciplinare per l'età adulta - UMEA, Centro di Salute Mentale - CSM, Servizio Sociale Professionale Comunale da cui risulta la necessità del ricovero), finanziarie e patrimoniali del beneficiario;
- esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche;
- richiede l'eventuale esibizione di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
- predisporre tutti i provvedimenti amministrativi necessari per l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

In via del tutto eccezionale, nel caso si verificano condizioni di urgenza che richiedono un intervento indifferibile a tutela dell'incolumità della persona, l'istruttoria dell'istanza, comunque prodotta ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, viene effettuata successivamente al collocamento dell'utente in struttura, e comunque entro e non oltre 10 giorni dal ricovero.

In tali situazioni si accerta la necessità di adottare misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dall'Ordinamento Giuridico e qualora, dopo l'avvenuto accoglimento della richiesta, si riscontrano che non vi sono o sono carenti i presupposti per l'intervento economico, il Comune avvia adeguate azioni di recupero/rivalsa anche nei confronti degli eredi del beneficiario del contributo.

In nessun caso è consentita la retroattività dell'intervento rispetto alla data di presentazione della domanda.

Art. 6

Determinazione della quota di compartecipazione a carico del beneficiario relativa la retta socio-alberghiera

La quota giornaliera di compartecipazione a carico dell'utente è determinata sulla base del valore ISEE, calcolato ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 (ISEE per prestazioni di natura sociosanitaria residenziale). E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM n. 159/2013, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. A norma dell'art. 10 comma 2, del DPCM 159/2013, qualora il cittadino presenti l'ISEE corrente, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza di ricalcolo della quota di compartecipazione.

Il calcolo della compartecipazione alla spesa dovuta dal richiedente viene effettuato come segue:

- per i valori ISEE uguali o maggiori a zero e minori o uguali alla metà dell'importo sociale stabilito annualmente dall'INPS, la quota sociale della retta è interamente a carico del Comune;
- per valori ISEE maggiori della metà dell'importo dell'assegno sociale ed inferiori o uguali a una volta e mezzo l'importo dell'assegno sociale, la quota giornaliera a carico dell'utente corrisponde a una percentuale della retta socio-alberghiera, calcolata in funzione della condizione economica del beneficiario, determinata in base al valore ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziale a ciclo continuativo elaborato ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DPCM 159/2013, e rapportata alla retta stessa. La quota giornaliera è determinata attraverso il sistema "continuo/lineare" che prevede l'applicazione della seguente formula matematica.

$$X = \frac{\text{costo del servizio} \times \text{valore ISEE}}{\text{valore ISEE massimo}}$$

La quota di compartecipazione è determinata da un rapporto che vede al numeratore la moltiplicazione del

costo del servizio con il valore ISEE dell'utente e al denominatore il valore ISEE definito come soglia massima.

Coloro che avanzano richiesta di sostegno economico senza presentazione della DSU, sono tenuti a versare l'intera retta socio-alberghiera della struttura ospitante.

Restano a carico dell'utente le ulteriori spese per prestazioni di cure personali aggiuntive rispetto a quelle assicurate alla generalità degli ospiti.

Art. 7

Calcolo della quota di integrazione della retta da parte del Comune di residenza

La quota di integrazione della retta a carico del Comune, a copertura del costo totale per la permanenza del beneficiario presso la struttura socio-alberghiera, è determinata come di seguito indicato:

costo effettivo della retta socio-alberghiera sottratta della compartecipazione economica del beneficiario (calcolata ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento).

Fermo restando il principio di libera scelta della struttura da parte del cittadino, fatte salve diverse e motivate determinazioni da parte dei competenti Servizi Sociali e/o Sanitari, l'intervento integrativo da parte dell'Ente verrà calcolato sull'importo giornaliero massimo di € 40,00 ovvero sul costo della retta giornaliera qualora sia stabilito in misura minore della soglia massima prevista al presente articolo.

L'erogazione del contributo da parte del Comune è comunque subordinato alle risorse disponibili a bilancio.

Art. 8

Soggetti inseriti nelle strutture residenziali non destinatari di interventi economici

Nel caso si verifichi che a seguito di istruttoria il soggetto richiedente non possieda i requisiti per l'integrazione della retta, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, l'ufficio servizi sociali procederà a predisporre i provvedimenti amministrativi per il rigetto dell'istanza, rimanendo comunque a disposizione del soggetto e dei familiari dello stesso nel caso si ravvisi la necessità di interventi assistenziali di natura non economica.

Art. 9

Procedura per il recupero coattivo delle somme dovute all'Ente.

Il Comune si riserva di procedere, laddove ne ricorrano i presupposti, a segnalare la situazione del soggetto beneficiario dell'intervento assistenziale alla competente Autorità Giudiziaria affinché siano adottate le misure, previste dal Codice Civile, di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, ferma restando la responsabilità di cui all'art. 591 del Codice Penale.

Art. 10

Forma di erogazione del contributo

Il contributo, calcolato sulla base dei giorni di effettiva presenza, è erogato direttamente alla Struttura presso la quale l'anziano o adulto con disabilità o problemi di salute mentale risulta ospitato.

Non sono ammesse forme diverse di erogazione; in particolare non è ammessa l'erogazione a favore del richiedente, a familiari o delegati di questo.

Art. 11

Riservatezza e trattamento dei dati personali

Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziari, è garantito con l'applicazione delle norme in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i., e del Regolamento U.E. n. 679/2016 GDPR.

I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso i competenti Uffici dei Servizi Sociali, al fine di determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della quota massima di compartecipazione.

Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Art. 12**Verifiche e controlli**

L'Amministrazione ha in ogni tempo facoltà di disporre ulteriori controlli a mezzo dei Servizi Sociali, della Polizia Municipale, della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, delle Banche dati INPS, ecc., riguardanti la situazione economica del richiedente.

L'Amministrazione potrà rifiutare o sospendere il contributo qualora vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente comunque disponga di mezzi sufficienti a sostenere la retta di ricovero.

Art. 13**Norme transitorie**

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore successivamente all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale e applicate per l'intero anno in corso, previo congruaggio delle somme già versate dall'Ente e dal richiedente alle strutture ospitanti.

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento si considera abrogata ogni altra precedente normativa regolamentare.